

A TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI

Milano, 2 luglio 2012

Oggetto: Contributo ambientale Conai: formule agevolate riservate agli imballaggi riutilizzabili impiegati nell'ambito di particolari circuiti. Delibera CdA Conai del 27 giugno 2012. Integrazione Circolare Conai del 05.04.2012¹

Conai, con la Circolare del 5 aprile scorso, aveva introdotto una particolare formula di assoggettamento a Contributo ambientale (a **fine vita anziché al momento dell'immissione a consumo**) per gli imballaggi riutilizzabili - di durata media pluriennale - impiegati in sistemi di restituzione particolarmente virtuosi dal punto di vista ambientale (tipo noleggio o mediante analoghe forme commerciali con trasferimenti a titolo non traslativo della proprietà o comunque in una **"filiera corta"** puntualmente controllata).

Nella stessa sede il Consiglio di Amministrazione del Conai aveva ravvisato l'opportunità di individuare formule premianti di applicazione del Contributo ambientale anche per altri sistemi ove tali imballaggi sono reimpiegati nell'ambito di circuiti chiusi ma con una filiera che coinvolge un maggior numero di soggetti (dal produttore dell'imballaggio al consumatore finale, come nel caso della distribuzione di acque minerali e bevande) rispetto a quelli che utilizzano circuiti a **"filiera corta"** del tipo sopra citati.

Alla luce degli approfondimenti svolti, anche con il coinvolgimento di parti interessate a vario titolo, **il Consiglio di Amministrazione del Conai, con delibera del 27 giugno scorso**, ha individuato le **tre seguenti procedure operative**, tra le quali ciascun consorzio a partire dall'1.07.2012 potrà optare, in funzione delle proprie esigenze organizzative, in relazione al sistema di restituzione adottato.

¹ Disponibile sul sito www.conai.org – Area Consorziati – Circolari applicative

CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi

Sede operativa:
Via Pompeo Litta, 5 - 20122 Milano
Tel. 02.54044.1 - Fax 02.54122648
Fax dichiarazioni 02.54122.656/680

Sede legale:
Via Tomacelli, 132 - 00186 Roma
Tel. 06.684141
Fax 06.68809630

C.F. e P.IVA 05451271000
REA 888272
R.I. Roma

www.conai.org



1. Acquisto degli imballaggi nuovi (bottiglie in vetro e casse/cestelli in plastica) tenendo conto di una notevole percentuale di abbattimento del peso da assoggettare a Contributo ambientale Conai rispetto alla procedura ordinaria:

- per le bottiglie in vetro: percentuale da assoggettare: 15% (abbattimento 85%)
- per le casse/cestelli in plastica: percentuale da assoggettare: 7% (abbattimento 93%)

Elementi essenziali della procedura

- **Autocertificazione** - a cura dell'utilizzatore - circa l'esistenza di un sistema di restituzione degli imballaggi riutilizzabili;
- **Dichiarazione del Contributo ambientale Conai e dei quantitativi** di imballaggi assoggettati secondo la nuova procedura, in una apposita riga del Modulo di dichiarazione (6.1) del produttore (o importatore di imballaggi vuoti);
- **Esenzione dal Contributo ambientale Conai in caso di esportazioni**, proporzionalmente al peso assoggettato al Contributo ambientale;
- **Possibilità di estensione - facoltativa** - alle aziende operanti in sistemi di restituzione a "filiera corta", limitatamente alle tipologie di imballaggio (bottiglie in vetro o casse in plastica) a prescindere dalle loro dimensioni.

2. Applicazione del Contributo ambientale nel momento in cui l'imballaggio facente parte dell'intero parco circolante, termina effettivamente il suo ciclo di riutilizzo o risulta comunque disperso o fuori dal circuito (lettera b. della Circolare Conai del 5.04.2012) .

In particolare, l'utilizzatore industriale, proprietario degli imballaggi riutilizzabili, puntualmente monitorati, alla stregua dei circuiti "a filiera corta", non deve versare il Contributo ambientale al Conai (al momento dell'immissione al consumo) o al fornitore (che effettua la "prima cessione"), ma si impegna a dichiararlo e versarlo in seguito direttamente al Conai. La dichiarazione e il versamento dovranno comprendere anche gli imballaggi smaltiti o riciclati a proprie spese, qualora lo stesso proprietario non sia in grado di documentare



idoneamente l'impiego della materia prima (ottenuta dal riciclo degli imballaggi) per la produzione di altri imballaggi reimmessi nello stesso circuito.

3. Acquisto degli imballaggi nuovi con pagamento del Contributo in misura integrale (100%) secondo la procedura ordinaria e cioè al momento della "prima cessione" o "immissione al consumo".

Per gli utilizzatori industriali che faranno ricorso a tale procedura non sussisteranno, conseguentemente, obblighi di rendiconto verso Conai, né dell'esistenza di un sistema di restituzione degli imballaggi né della loro destinazione d'uso, alla stregua degli imballaggi "a perdere".

Nell'ottica di incentivare l'impiego di imballaggi strutturalmente concepiti per il pluriennale riutilizzo, sono allo studio analoghe formule agevolative, ai fini del Contributo ambientale Conai, per altri settori operativi/tipologie di imballaggi, anche in materiali diversi da quelli oggetto della delibera.

I consorziati interessati alle tre procedure opzionali innanzi illustrate potranno contattare gli uffici del Conai (tel. 02.54044274/287, fax 02.55194306, e-mail: infocontributo@conai.org, citando nell'oggetto "imballaggi riutilizzabili- Delibera 27.06.2012") per la verifica di sussistenza dei requisiti idonei per formalizzare la procedura prescelta.

Cordiali saluti,

Valter Facciotto
Direttore Generale